

- e) è già stato avviato un procedimento giudiziario per le stesse azioni e nei confronti delle stesse persone dinanzi alle autorità competenti del paese destinatario della richiesta;
- f) nel paese destinatario della richiesta è già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle suddette persone per le stesse azioni.

L'assistenza non verrà negata sulla base del fatto che il tipo di condotta oggetto delle indagini non costituirebbe una violazione delle leggi e delle normative in materia di abusi di mercato del paese destinatario della richiesta.

5. **Invio e trattamento delle richieste di assistenza**

Descrizione della procedura per l'invio e il trattamento delle richieste di assistenza.

6. **Usi consentiti delle informazioni**

Descrizione delle norme sugli usi consentiti delle informazioni in conformità dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, con particolare riferimento al fatto che le informazioni comunicate devono essere finalizzate all'esecuzione dei compiti delle autorità firmatarie al fine di garantire il rispetto e l'applicazione delle leggi e delle normative in materia di abusi di mercato. Le informazioni scambiate devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di assistenza.

Se l'autorità firmataria che presenta la richiesta intende utilizzare le informazioni fornite nell'ambito dell'accordo per finalità diverse da quelle indicate nella presente sezione, deve ottenere il previo consenso dell'autorità firmataria destinataria della richiesta.

7. **Limitazioni in materia di riservatezza**

Descrizione delle norme in materia di riservatezza applicabili alle informazioni comunicate, ricevute, scambiate o trasmesse. La descrizione deve includere quanto segue:

- a) tutte le informazioni scambiate tra i firmatari in applicazione di disposizioni riguardanti aspetti commerciali o operativi o altre questioni di natura economica o personale devono considerarsi riservate e soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità che fornisce le informazioni dichiara al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere comunicate o che la loro diffusione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari;
- b) il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per i firmatari o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato cui uno dei firmatari ha conferito i suoi poteri, tra cui revisori ed esperti che hanno ricevuto un mandato dal firmatario. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale o in forza di disposizioni del diritto del paese terzo in questione almeno equivalenti a tali disposizioni.

Le informazioni scambiate non devono essere comunicate ad alcuna altra autorità o entità se non con il previo consenso del firmatario che le ha originariamente fornite.

8. **Disposizioni generali – individuazione di un referente**

Per agevolare la cooperazione nel quadro dell'accordo, le autorità firmatarie designano referenti.

9. **Disposizioni generali – clausola di revisione**

Le autorità firmatarie riesaminano periodicamente il funzionamento e l'efficacia dell'accordo di cooperazione nell'ottica di ampliarne o modificarne l'ambito di applicazione o il funzionamento, ove ciò sia ritenuto necessario.

10. **Altre disposizioni – Varie**

21CE2669

